



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona
Via G. Marconi,6 - 26017
Tel. 0373 71016 – Fax 0373 71596
P. IVA 00305000192



Prot. 2732

ORDINANZA N.12/2025


ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO – DIVIETO DI SOSTA E FERMATA VIA ROMA – VIA MARCONI – VIA MOLINO

(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

- ✓ **Premesso** che per i giorni di Sabato 2 agosto 2025 e Domenica 3 agosto 2025 in occasione della Sagra di Via Molino la Pro Loco di Pieranica con Aly C'è organizza una manifestazione denominata "La Sagra di Via Molino" dalle ore 15.00 del 02/08/2025 alle ore 2.00 del 03/08/2025 e dalle ore 15.00 del 03/08/2025 alle ore 2.00 del 04/08/2025 in Via Roma, Via Marconi e Via Molino;
- ✓ **Ravvisato** che, per effettuare la manifestazione in premessa è necessario adottare un provvedimento di divieto di transito e divieto di sosta e fermata in Via Roma, Via Molino e Via Marconi per motivi di sicurezza e ordine pubblico;
- ✓ **Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ **Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ **Accertata** l'assenza di diretti contro interessati;

ORDINA



L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO:

- In Via Roma a tutti i veicoli nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Basella e Via Don A. Dominoni eccetto residenti.
- In Via Marconi civico n. 1.
- In Via Molino.

**Dalle ore 15.00 del giorno 02 Agosto 2025 alle ore 02.00 del 03 Agosto 2025.
Dalle ore 15.00 del giorno 03 Agosto 2025 alle ore 02.00 del 04 Agosto 2025.**

L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA E FERMATA con Rimozione Forzata:

- In Via Roma tra l'intersezione con Via Basella e Via Don A. Dominoni.
- In Via Marconi civico n. 1.
- In Via Molino.

Gli organizzatori avranno l'obbligo della collocazione della prescritta segnaletica stradale, e di quella relativa alla deviazione del traffico, garantendone la sua costante efficienza, nel rispetto di ogni altra prescrizione vigente in materia di sicurezza.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nei termini di legge.

Il Servizio di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge.

Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art. 37, c. 3, del Codice della Strada D Lg. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell'art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

Pieranica, 31/07/2025

IL SINDACO
(Raimondi Valter)

